



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

*Città Metropolitana di Bari*

**AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

**GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

**Affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tributi per attività di recupero delle entrate Tributarie IMU –TASI - TARES/TARI attraverso il potenziamento delle attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate.**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del servizio e modalità di affidamento*
- Art. 2 - Descrizione del servizio*
- Art. 3 - Durata dell'incarico e tempi di esecuzione*
- Art. 4 - Conduzione delle attività e dei servizi ed obblighi della Ditta aggiudicataria*
- Art. 5 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale*
- Art. 6 - Riservatezza e segreto d'ufficio*
- Art. 7 - Materiali e luoghi di esecuzione del servizio*
- Art. 8 - Varianti contrattuali*
- Art.9 - Procedure informatiche*
- Art. 10 - Corrispettivo economico a favore della Ditta aggiudicataria Pagamento del corrispettivo*
- Art. 11 - Requisiti di partecipazione*
- Art. 12 - Modalità di aggiudicazione*
- Art. 13 - Contenuto dell'offerta*
- Art. 14 - Stipulazione del contratto – Documenti del contratto  
Spese a carico della Ditta aggiudicataria*
- Art.15 – Cauzioni e garanzie richieste*
- Art. 16 - Subappalto*
- Art. 17 - Sanzioni e risoluzione del contratto*
- Art. 18 - Sospensione dei pagamenti*
- Art. 19 - Risoluzione del contratto*
- Art. 20 - Controversie*
- Art. 21 - Norme di rinvio*
- Art. 22 - Norma finale*

## Art. 1

### *Oggetto del servizio e modalità di affidamento*

1. Il presente capitolato stabilisce l'insieme delle attività richieste per l'affidamento in appalto dei **servizi di supporto ed affiancamento all'Ufficio Tributi, finalizzati a:**

a) potenziare le attività di accertamento delle entrate tributarie, IMU – TASI - TARES/TARI per le annualità non prescritte, in parte già svolte dall'Ufficio Tributi,

b) aggiornare/implementare la banca dati dell'Ufficio Tributi degli oggetti d'imposta e dei soggetti passivi per il raggiungimento dell'obiettivo primario, di ridurre l'evasione e/o l'elusione tributaria al fine di raggiungere una maggiore equità fiscale,

c) supportare l'ufficio Tributi con attività propedeutiche alla predisposizione dei ruoli coattivi.

2. L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

3. I servizi di supporto sono da intendersi complementari ed ausiliari all'attività di gestione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi comunali che sono effettuati direttamente dall'Ente, titolare del potere di imposizione e di controllo sul soggetto esterno.

## Art. 2

### *Descrizione del servizio*

1. L'Aggiudicatario, sotto la direzione, il controllo e la collaborazione dell'Ente, con riferimento al potenziamento dell'attività accertativa, deve effettuare le attività di seguito indicate:

I. Attivare nel territorio comunale, presso la sede dell'Ufficio Tributi del Comune di Ruvo di Puglia uno sportello dedicato al front-office per le attività oggetto dell'appalto, con risorse umane adeguatamente formate;

II. Realizzare e gestire un portale online, per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, che agevolino gli adempimenti dei contribuenti;

III. Attivare un call-center, per fornire informazioni, consulenza ed assistenza tecnico-giuridica ai contribuenti interessati dalle attività oggetto dell'appalto i contribuenti;

- IV. Realizzare una campagna di comunicazione sull'avvio delle attività;
- V. Mantenere aggiornata, per tutta la durata del contratto, la banca dati già in uso presso l'Ufficio Tributi, degli oggetti immobiliari imponibili e relative relazioni con i soggetti passivi, dell'anagrafe comunale, delle banche dati catastali (SISTER) e di quelle fornite da altri enti o società di servizi esterni all'Ente (SIATEL, CCIAA ecc.);
- VI. Espletare tutte le attività finalizzate all'accertamento di ogni fattispecie imponibile non dichiarata e/o non versata in materia tributaria, per tutte le annualità consentite nel periodo di vigenza del contratto;
- VII. Garantire all'Ufficio Tributi la conoscenza in tempo reale dello stato di avanzamento dell'attività di accertamento, nonché l'elaborazione di proiezioni e statistiche a supporto delle scelte programmatiche ed amministrative dell'Ente;
- VIII. Acquisire e caricare le dichiarazioni IMU - TASI e TARES/TARI, già pervenute all'Ufficio Tributi ma non ancora inserite nella banca dati comunale e, per tutta la durata del contratto, di quelle che successivamente perverranno;
- IX. Inviare questionari con eventuale convocazione del contribuente; effettuare, se ritenuto necessario, controlli sul territorio e quant'altro necessario per il raggiungimento della certezza delle basi imponibili e dei soggetti passivi in base alle norme vigenti, privilegiando modalità operative che minimizzino il disagio per la cittadinanza;
- X. Associare, se deliberate dall'Ente, i valori delle aree fabbricabili imponibili ai fini IMU;
- XI. Confrontare e riscontrare, consultando la banca dati già presente nell'Ufficio tributi, le dichiarazioni presenti ed i versamenti, al fine di individuare i casi di infedele dichiarazione o di omesso e/o parziale versamento;
- XII. Produrre gli avvisi di accertamento per omessa e/o rettifica denuncia TARI; produrre gli avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento IMU, da inviare ai contribuenti entro i termini prescrizionali di legge, sottoscritti dal Funzionario Responsabile del tributo. Le liste degli avvisi di accertamento

dovranno essere preventivamente validate dal Funzionario Responsabile dei Tributi, per autorizzarne l'invio. Gli stessi dovranno essere predisposti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza del contratto, e comunque entro termini che permettano il completamento dell'iter della notifica e della definizione entro tale scadenza;

- XIII. Predisporre per la notificazione- a mezzo Messaggi notificatori dell'Ente o a mezzo servizio postale con raccomandata A/R -degli atti di accertamento dei rispettivi tributi entro i termini previsti dalla Legge, comprensivi dei modelli di pagamento (Mod. F24) debitamente compilato. La notificazione dovrà avvenire prima dei termini decadenziali, ponendo attenzione al controllo della correttezza delle pretese tributarie, del corretto soggetto passivo nonché, anche con il supporto delle banche dati in possesso dell'Ente, dell'esatto indirizzo dei contribuenti siano essi persone fisiche o giuridiche;
- XIV. Inserire gli estremi delle notificazioni avvenute e dei pagamenti effettuati.
- XV. Predisporre un elenco dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento di quanto preteso o che abbiano effettuato versamenti parziali, che verrà utilizzato per l'iscrizione nei ruoli coattivi, attività quest'ultima la cui gestione resta di totale competenza dell'Ufficio Tributi;
- XVI. Predisporre un apposito elenco dei soggetti ai quali il servizio postale non possa notificare gli atti impositivi, restituendoli al mittente, affinché, unitamente all'Ufficio Tributi, si possano effettuare tutti i dovuti controlli per assicurare la notificazione entro i termini decadenziali stabiliti dalla Legge;
- XVII. Gestire i rapporti con il pubblico (front-office). (call-center) nella misura richiesta dalla dimensione dell'attività. L'orario di apertura al pubblico dello sportello front-office dovrà essere autorizzata dall'Ente. L'orario di disponibilità del servizio di call center verrà invece definito dalla ditta aggiudicataria;
- XVIII. Gestire le attività di back office che riguardano il servizio oggetto del presente capitolato, nella misura richiesta dalla dimensione dell'attività;
- XIX. Predisporre unitamente al personale dell'Ufficio Tributi, a seguito delle dovute verifiche d'ufficio e/o su istanza di parte, gli atti preliminari finalizzati alla definizione delle procedure di annullamento in autotutela degli atti emessi, la

cui sottoscrizione e gestione resta di competenza del Funzionario Responsabile dei tributi

- XX. Supportare l'attività di gestione del contenzioso e degli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, reclamo/mediazione ecc.) la cui gestione resta di competenza dell'Ente;

### *Art. 3*

#### *Durata dell'incarico e tempi di esecuzione*

1. La durata dell'affidamento del presente appalto è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.
2. Al termine del servizio la ditta affidataria si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dello stesso.
3. L'affidamento si intenderà risolto alla sua scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente.
4. L'impresa dovrà riconsegnare al Comune di Ruvo di Puglia, in quanto proprietaria, tutto il materiale cartaceo ed informatico disponibile a seguito dell'attività di accertamento **entro il termine di 30 giorni dalla fine del servizio**.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare di **sei mesi** l'affidamento del servizio qualora ciò sia necessario per portare a conclusione le procedure relative al nuovo affidamento. In tal caso, l'appaltatore sarà obbligato a proseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

### *Art. 4*

#### *Conduzione delle attività e dei servizi ed obblighi della Ditta aggiudicataria*

1. Lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell'incarico, è affidata in via esclusiva alla Ditta aggiudicataria. L'incarico sarà svolto dalla Ditta aggiudicataria a rischio di impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia, assumendo interamente a proprio carico tutti gli

obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

2. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare le norme del presente capitolato in accordo con le disposizioni di legge vigenti che regolano il servizio di accertamento dei tributi locali, nonché le disposizioni contenute nei relativi regolamenti approvati dal Comune, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dell'attività di accertamento.

3. La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un proprio referente incaricato di tenere costantemente i contatti coll'Ufficio Tributi del Comune al fine di aggiornarlo sullo stato dei procedimenti.

4. Il personale della Ditta dovrà essere formato, qualificato e comunque qualitativamente e quantitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico.

5. La Ditta dovrà costantemente assicurare la presenza di un numero di addetti sufficienti a garantire una gestione del servizio efficace e rispettosa delle prescrizioni di cui al presente capitolato

6. La Ditta si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i collaboratori che non osservassero i necessari obblighi di riservatezza ed in generale una condotta responsabile. Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con fotografia, prodotto dalla Ditta e dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti.

7. La Ditta svolge l'incarico oggetto del presente capitolato, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, obbligandosi a rispettare gli indirizzi forniti dall'Ufficio Tributi con particolare riguardo alle interpretazioni normative e regolamentari sull'applicazione dei tributi e relative sanzioni. Resta fermo che il contenuto e la forma di qualsiasi atto o documento che abbia rilevanza esterna deve essere preventivamente approvato dal Comune.

8. La Ditta ha l'obbligo di rendicontare le proprie attività fornendo trimestralmente, anche su supporto informatico secondo le specifiche indicazioni del Responsabile del Servizio Tributi, le risultanze delle attività di accertamento.

9. La Ditta dovrà espletare il servizio affidatogli sotto il controllo del Direttore d'Area *Risorse Economiche e Bilancio*, che si avvarrà della collaborazione del personale dell'Ufficio Tributi, nel rispetto delle indicazioni impartite dallo stesso Direttore d'area.

#### *Art. 5*

##### *Obblighi dell'Amministrazione Comunale*

1. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario le proprie banche dati e gli eventuali documenti cartacei richiesti dalla Ditta, costituiti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, dai versamenti inerenti le annualità oggetto del servizio, dai ruoli emessi, dalle risultanze catastali, in possesso dell'Amministrazione Comunale, ovvero disponibili presso la stessa.

2. Il Direttore d'area *Risorse Economiche e Bilancio* individuerà, all'interno dell'Ufficio Tributi la/le figure professionali che avranno il compito di curare i rapporti con il soggetto aggiudicatario e fornire le necessarie indicazioni allo scopo di assicurare l'omogeneità di indirizzo.

3. L'Amministrazione Comunale, di concerto con la Ditta incaricata, curerà la tempestiva ed adeguata informazione alla cittadinanza sullo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Amministrazione Comunale si impegna a finanziare le spese postali della corrispondenza (notifica a mezzo posta con Raccomandata A/R degli atti impositivi, invio a mezzo posta ordinaria di tutti gli altri atti quali questionari, inviti ecc.).

5. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria la consultazione, in qualsiasi momento, di tutte le somme accertate e riscosse, a seguito delle attività di cui al presente affidamento, ai fini del rendiconto su cui sarà calcolato il compenso previsto.

#### *Art. 6*

##### *Riservatezza e segreto d'ufficio*

1. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale della Ditta incaricata, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - RGPD), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono

essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo comunicare all'Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati.

2. Sarà possibile ogni operazione di *auditing* da parte dell'Amministrazione Comunale attinenti le procedure adottate dalla Ditta in materia di riservatezza, protezione dei dati e programmi e altri obblighi assunti.

3. L'inosservanza di questa norma, in caso di accertata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Ditta, l'obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l'Amministrazione Comunale.

4. A seguito dell'aggiudicazione, in sede contrattuale viene prevista la designazione della Ditta quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

5. La Ditta aggiudicataria manleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

#### *Art. 7*

##### *Materiali e luoghi di esecuzione del servizio*

1. L'attività oggetto del presente capitolato dovrà essere prestata dal personale della Ditta aggiudicataria presso locali idonei messi a disposizione dal Comune di Ruvo di Puglia a titolo gratuito.

2. Tutto il materiale di cancelleria e quant'altro occorrente dovrà essere fornito dalla Ditta.

#### *Art. 8*

##### *Varianti contrattuali*

1. Fermi restando gli obblighi assunti dall'affidatario con l'offerta rimessa in sede di gara, il servizio, in corso di esecuzione, può essere oggetto di integrazioni che siano

funzionali o migliorative dello stesso; può essere altresì oggetto di variazioni allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze.

2. In particolare nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, i servizi oggetto del presente capitolato mutino la loro consistenza, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla modifica del servizio per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze.

3. Le integrazioni e/o variazioni non potranno comportare variazioni del corrispettivo pattuito e saranno oggetto di specifica definizione contrattuale fra le parti.

4. Se nel corso di esecuzione del contratto, si dovesse procedere ad integrazioni e/o modifiche del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si dovrà sottoscrivere apposito atto di sottomissione o contratto aggiuntivo e modificativo.

5. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento delle suddette spese contrattuali, si adottano le procedure di cui agli articoli 14 e 18 del presente capitolato.

#### *Art.9*

#### *Procedure informatiche*

1. Le attività dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria con l'utilizzo del software gestionale attualmente in uso dall'Ufficio Tributi, fornito dalla Società MUNICIPIA S.P.A.;

2. La Ditta aggiudicataria potrà utilizzare anche propri sistemi informatici ma, al fine di salvaguardare la banca dati attualmente gestita dall'Ufficio Tributi, questi dovranno garantire e permettere l'aggiornamento a cadenza periodica, minimo mensile, della banca dati comunale tramite la corretta importazione di qualsiasi variazione anagrafica, dei valori dei tributi accertati, degli oggetti tributari e di tutti gli altri dati riferiti agli immobili ed ai contribuenti, rendendo disponibili i dati relativi all'attività svolta, sulla base degli specifici tracciati di acquisizione.

**Art. 10**  
**Corrispettivo economico a favore della Ditta aggiudicataria**  
**Pagamento del corrispettivo**

1. Il Comune riconosce alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto un corrispettivo costituito da:

- **un compenso annuo fisso pari allo 0,50%** parametrato sulla riscossione spontanea delle entrate ordinarie relative all'IMU – TASI ed alla TARI per remunerare le attività I – II – III - IV – V - VII – VIII – IX - X contenute e descritte nell'art. 1 del presente capitolato, pari ad **€. 30.540,16** stimato sulla base degli incassi riferiti al triennio 2016/2018, non soggetto ad alcun ribasso;
- **un aggio annuo variabile**, per remunerare le restanti attività (*diverse da quelle di cui al punto precedente*), sempre contenute e descritte nell'art.1, parametrato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese postali) a seguito dell'attività di accertamento delle entrate relative all'IMU-TASI e TARI distinto nel seguente modo:
  - a) Accertamenti per omessa o infedele dichiarazione e Accertamenti per omesso o ritardato versamento: **aggio a basa d'asta 30%**
  - b) Sulle somme certe e definitive da iscrivere a ruolo coattivo, conseguenti ad attività di accertamento di cui al punto precedente, applicato sul 50% dell'importo iscritto a ruolo: **aggio a basa d'asta 5%**

**Il valore presunto dell'appalto viene così determinato:**

AFFIDAMENTO PER ANNI 3 + 3 INIZIO 2019 TERMINE 2024

CALCOLO QUOTA FISSA determinato su GETTITO ORDINARIO TARI e IMU (triennio 2016/2018) da contabilità

ANNO	IMU ORDINARIA	TARI ORDINARIA	MEDIA		AGGIO 0,50%
2016	€ 3.081.129,00	€ 3.055.906,00	€ 2.996.092,00	(IMU)	<b>€ 30.540,16</b>
2017	€ 2.995.408,00	€ 3.268.602,00	€ 3.111.940,33	(TARI)	
2018	€ 2.911.739,00	€ 3.011.313,00	€ 6.108.032,33		
TOTALE	€ 8.988.276,00	€ 9.335.821,00			

CALCOLO AGGIO VARIABILE determinato su incasso da ACCERTAMENTI TARI e IMU (triennio 2016/2018) da contabilità

ANNO	IMU	TARI	MEDIA		AGGIO 30%
2016	€ 60.127,00	€ 12.342,00	€ 63.794,00	(IMU)	<b>€ 25.061,40</b>
2017	€ 65.943,00	€ 31.963,00	€ 19.744,00	(TARI)	
2018	€ 65.312,00	€ 14.927,00	€ 83.538,00		
TOTALE	€ 191.382,00	€ 59.232,00			

CALCOLO AGGIO VARIABILE determinato su 50% IMPORTI ISCRITTI A RUOLO COATTIVO accertamenti TARI e IMU (triennio 2016/2018)

ANNO EMISSIONE	IMU	TARI	MEDIA		AGGIO 5%
2016	€ 249.933,00	€ -	€ 68.279,67	(IMU TRIENNIO)	<b>€ 9.563,98</b>
2017	€ 57.608,00	€ -	€ 123.000,00	(TARI ANNO 2018)	
2018	€ 102.137,00	€ 246.000,00	€ 191.279,67		
TOTALE	€ 409.678,00	€ 246.000,00			
50%	€ 204.839,00	€ 123.000,00			

	CON IVA	SENZA IVA	IVA 22%
PRESUNTO VALORE DEL CONTRATTO ANNUO	€ 79.501,96	€ <b>65.165,55</b>	€ 14.336,42
PRESUNTO VALORE DEL CONTRATTO PER DURATA ANNI 6	€ 477.011,79	€ <b>390.993,27</b>	€ 86.018,52
PRESUNTO VALORE PER 6 MESI (PROROGA TECNICA)	€ 39.750,98	€ <b>32.582,77</b>	€ 7.168,21
<b>TOTALI</b>	€ 516.262,77	€ <b>423.576,04</b>	€ 93.186,73

2. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, per tutta la durata del contratto (*anni 3, più eventuale rinnovo di altri anni 3, più mesi 6 per eventuale proroga tecnica*) anche ai fini della determinazione del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è pari ad € **423.576,04** oltre IVA nella misura di legge. L'importo annuale presunto è pari a € **65.165,55** oltre IVA.
3. Il servizio si identifica in un unico lotto e pertanto l'offerta dovrà riguardare tutti i servizi richiesti e non parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali. L'offerta economica dovrà presentare, a pena di esclusione, un'unica percentuale di ribasso, che sarà applicata sugli aggi posti a base di gara di cui al punto 1 lett. b) del presente articolo. Non saranno tenute in considerazioni e pertanto escluse, le offerte contenenti rialzo rispetto agli aggi posti a base di gara. L'aggio offerto in sede di gara è fisso ed immutabile per tutta la durata del servizio stesso, non essendo prevista alcuna variazione.
4. Il compenso variabile, a fronte della notificazione degli atti di accertamento, sarà corrisposto in base all'aggio offerto in sede di gara oltre I.V.A. sulle entrate riscosse con versamento effettuato mediante Mod. F24 ed accertate dal direttore dell'esecuzione, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 17 in cui il soggetto aggiudicatario è incorso.
5. Sulle somme definitivamente accertate e già fatte oggetto di riscossione mediante iscrizione a ruolo coattivo, sarà corrisposto un compenso pari all'aggio offerto, applicato sul 50% dell'importo iscritto, al netto degli importi scaricati.
6. Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario ed il relativo codice IBAN. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture.
7. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
8. L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'articolo 3 della legge 13.8.2010 n. 136.
9. L'IVA è a carico del Comune.

10. Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione delle interferenze" (DUVRI). Di conseguenza, gli specifici costi per la sicurezza sono quantificati in € 0,00.

11. Non è previsto alcun compenso per le entrate non riscosse entro l'ulteriore termine di cui **all'art. 3 comma 5** del presente capitolato.

#### *Art. 11*

#### *Requisiti di partecipazione*

1. Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:

**a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett a) D.Lgs. 50/2016):**

- iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l'oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;

**b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016):**

- fatturato globale complessivo realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a € 2.500.000,00.

*Motivazione: Si richiede detto requisito al fine di reperire interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una specifica affidabilità,*

Quale mezzo di prova ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 vengono richieste referenze bancarie rese da almeno due istituti di credito o intermediari.

**c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016):**

c1) essere dotati di ampia esperienza e professionalità in materia di accertamento dell'evasione/elusione tributaria di fiscalità locale, comprovata dall'espletamento con puntualità e regolarità di analoghi servizi, nell'ultimo triennio precedente la gara, in almeno quattro Comuni appartenenti alla classe IV o superiore. L'operatore economico fornirà a tal fine e ai sensi dell'art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari;

c2) certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da soggetti accreditati, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 avente specifico riferimento all'attività identiche o analoghe a quelle del presente appalto

Per concorrenti ad identità plurisoggettiva di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice:

- il requisito di idoneità professionale di cui al precedente comma 1 lettera **a)** deve essere posseduto singolarmente da tutte le imprese raggruppate;
- il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente comma 1 lettera **b)**, dovrà essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento o dal Consorzio. In ogni caso deve essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna, di quanto richiesto all'intero raggruppamento. La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al comma 1 lett. **c1)** dovrà essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento o dal Consorzio. In ogni caso la mandataria ovvero almeno uno dei soggetti che costituisce o costituirà il consorzio, dovrà essere dotata di ampia esperienza e professionalità in materia di accertamento dell'evasione/elusione tributaria di fiscalità locale, comprovata dall'espletamento con puntualità e regolarità di analoghi servizi, nell'ultimo triennio precedente la gara, in almeno **due** Comuni appartenenti alla classe IV o superiore e ogni mandante in almeno **un** Comune appartenente alla classe IV o superiore.
- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al comma 1 lett. **c2)** - certificazione di qualità – dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

2. E' consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs.50 del 2016.

#### *Art. 12*

#### *Modalità di aggiudicazione*

1. La gara per l'affidamento del servizio sarà espletata con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi all'art. 95 del Decreto Legislativo 50/2016, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:

<b>A - Offerta economica</b>	<b>Massimo punti 20</b>
<b>B - Offerta tecnica</b>	<b>Massimo punti 80</b>
- <b>B1:</b> progetto di organizzazione e gestione dei servizi	<i>Massimo punti 70</i>
- <b>B2:</b> Altri servizi migliorativi rispetto alle prescrizioni di capitolato	<i>Massimo punti 10</i>

<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>Massimo punti 100</b>
-----------------------	--------------------------

**Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

Secondo quanto previsto dalle Linee guida n° 2 dell'ANAC, per ogni sub criterio i componenti della commissione procedono all'assegnazione diretta dei coefficienti variabili tra 0 e 1 sulla base della qualità tecnica e funzionale delle offerte, delle peculiarità delle soluzioni tecniche e modalità operative adottate, secondo i seguenti criteri motivazionali:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Criterio di giudizio della propostae/o del miglioramento</b>
<b>ECCELLENTE</b>	<b>1</b>	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>OTTIMO</b>	<b>0,8</b>	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
<b>BUONO</b>	<b>0,6</b>	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>DISCRETO</b>	<b>0,4</b>	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>MODESTO</b>	<b>0,2</b>	Appena percepibile o appena sufficiente
<b>ASSENTE/IRRILEVANTE</b>	<b>0</b>	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa, sono determinati effettuando la media dei coefficienti che ogni componente della commissione ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio.

Ogni singolo commissario può assegnare punteggi intermedi rispetto a quelli previsti nella tabella di qualità soprariportata.

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$C_i$  = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*

$R_a$  = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;*

$R_{max}$  = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.*

### **METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = *punteggio concorrente i*

$C_{ai}$  = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i*

$C_{bi}$  = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i*

$C_{ni}$  = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i*

$P_a$  = *peso criterio di valutazione a*

$P_b$  = *peso criterio di valutazione b*

$P_n$  = *peso criterio di valutazione n*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La migliore offerta è quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dal D.lgs 50/2016.

### *Art. 13* *Contenuto dell'offerta*

1. Al fine di poter procedere alle valutazioni di cui all'articolo precedente la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere:

→ **l'offerta tecnica** costituita da una **relazione** – massimo 35 facciate stampate solo fronte, in formato A4, (carattere Arial 11, interlinea 1,5) sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa concorrente o di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I., contenente tutto quanto ritenuto utile o necessario per l'attribuzione dei punteggi previsti all'articolo precedente, che evidenzia, tra l'altro:

**a)** il progetto per l'organizzazione e la gestione dei servizi redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili contenute nel Capitolato, specificando le modalità di esecuzione del servizio proposto e l'esplicita indicazione dello staff da impiegare nel servizio (numero, mansioni e professionalità);

**b)** i **servizi migliorativi** rispetto alle prescrizioni di cui al presente capitolato proposti;

**c)** in particolare, gli interventi che potrà in essere al fine di favorire l'attività di individuazione degli immobili, di corretto aggiornamento catastale degli stessi, l'attività di reperimento delle superfici oggetto di tassazione (TARES, TARI), di individuazione dei soggetti passivi di ciascun tributo oggetto del presente capitolato, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'affidamento, obbligando l'aggiudicatario al loro pieno e assoluto rispetto.

**N.B.** all'offerta tecnica non va allegato null'altro (es. supporti informatici, grafici, modelli, ecc.), si specifica che tutto quanto esuli dalle prescrizioni di cui sopra (35 facciate stampate solo fronte, in formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5) non sarà valutato dalla Commissione.

→ **l'offerta economica**, sottoscritta da chi ha firmato l'offerta tecnica, che dovrà contenere l'indicazione del ribasso **UNICO** percentuale offerto, espresso sia in cifre che in lettere, da applicarsi all'aggio a base di gara. In caso di discordanza fra i due valori, sarà considerato quello più favorevole all'Ente.

2. L'offerta tecnica dovrà essere inclusa in apposita busta sigillata recante l'intestazione del mittente e la dicitura "**Offerta tecnica**". L'offerta economica dovrà essere inclusa in una seconda busta sigillata recante l'intestazione del mittente e la dicitura "**Offerta economica**". Le due buste dovranno essere inserite in una terza busta contenente la documentazione amministrativa redatta con le modalità prescritte dal bando di gara.

#### *Art. 14*

##### *Stipulazione del contratto – Documenti del contratto - Spese a carico della Ditta aggiudicataria*

1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto in forma pubblica- amministrativa.

2. Un rappresentante della ditta è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima provando la propria legittimazione ed identità.

3. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione il Comune fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto d'affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il R.U.P. può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

5. Il R.U.P. del contratto è la Direttrice d'Area RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO che, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà di personale in organico dell'Ufficio Tributi.

6. Formano parte integrante del contratto:

a) il presente capitolato speciale;

b) il disciplinare di gara

c) l'offerta economica della ditta aggiudicataria;

d) la relazione presentata dall'aggiudicataria ai sensi del precedente art. 13;

e) il provvedimento di aggiudicazione.

7. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di:

a) perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;

b) accettazione del servizio oggetto del presente capitolato per quanto attiene alla suaperfetta gestione ed esecuzione.

8. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

#### *Art.15*

#### *Cauzioni e garanzie richieste*

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 50 del 2016, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l'esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata "Cauzione Provvisoria" pari al 2% del dell'importo presunto posto a base d'asta e quindi pari **ad €. 8.471,52** e costituita a scelta del concorrente:

- con bonifico presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari – Agenzia di Ruvo di Puglia – IBAN IT52X05424 04297 000 000 000 389;
- con assegno circolare;
- con fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere rilasciata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993, ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

2. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;

3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione,

anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio.

4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta).

5. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

**a)** la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;  
**b)** la polizza assicurativa RCT/RCO, per un massimale non inferiore a **€ 1.000.000,00** per RCT e **€ 1.000.000,00** per R.C.O.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa RCT / RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

6. Beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva, è il Comune di Ruvo di Puglia.

7. La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie.

8. La cauzione va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.

9. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

*Art. 16*  
*Subappalto*

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato salvo quanto previsto dall'art. 105 del nuovo codice appalti.
2. Il subappalto è consentito solo per quanto concerne le attività di stampa, spedizione e attività di back office e nei limiti di cui al punto precedente, previa autorizzazione scritta del Comune.
3. Nell'ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dicui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, ne dà immediata comunicazione alla stazioneappaltante e all'ufficio territoriale del Governo competente.

#### *Art. 17*

#### *Sanzioni e risoluzione del contratto*

1. L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti.
2. Si individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
  - a) percentuale di annullamento degli avvisi superiore al **30%** per ogni spedizione;
  - b) mancata predisposizione di atti propedeutici per il recupero coattivo a mezzo ruolo di posizioni debitorie nei termini stabiliti dalla normativa;
  - c. mancata elaborazione di atti accertativi I.M.U. e TARI nei termini stabiliti dalla vigente normativa;
  - d) violazione degli obblighi e delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili.
3. Per le irregolarità o gli inadempimenti non tipizzati al comma precedente l'applicazione della penale è condizionata alla previa contestazione dell'addebito che dovrà essere notificato all'impresa, che potrà rispondere entro venti giorni, o, se

necessario, nel termine inferiore, qualora indicato nella comunicazione di addebito. Esaminate le controdeduzioni dell'affidatario, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

4. L'importo delle penalità, variabile da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00, è fissato con provvedimento a discrezione del Direttore d'Area competente, in relazione della gravità dell'inadempimento.

5. L'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto.

6. Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'impresa supera il limite del dieci per cento del valore del contratto, si procede alla risoluzione del contratto.

7. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

8. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva.

9. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

10. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

11. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

#### *Art. 18*

#### *Sospensione dei pagamenti*

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti

all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### *Art. 19*

#### *Risoluzione del contratto*

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; ed in particolare qualora nel corso della gestione siano emanate norme legislative che comportino il totale venir meno del servizio; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato inizio del servizio alla data fissata, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, impossibilità determinata dalla ditta di effettuare verifiche da parte dell'Amministrazione sull'operato della ditta stessa, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo ulteriore diritto al risarcimento danni;

d) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di 2 diffide; il Comune incamera la cauzione definitiva;

e) qualora l'affidatario non realizzi nei tempi e modalità indicati nel progetto i servizi aggiuntivi offerti; il Comune incamera la cauzione definitiva;

f) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;

g) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;

h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;

i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;

l) per violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

m) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

Il Comune può recedere dal contratto, in qualunque momento dell'esecuzione, qualora comunichi all'impresa aggiudicataria di volerlo sciogliere unilateralmente per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione.

2. E' inoltre facoltà del Comune dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione nel caso di mancata sottoscrizione del contratto entro la data stabilita; il Comune incamera la cauzione provvisoria.

3. In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno.

4. L'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata A/R, assegnando all'impresa aggiudicataria un termine per controdeduzioni di giorni 15, decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni, o qualora queste non siano ritenute valide dall'Amministrazione, verrà disposta, con atto dell'Amministrazione stessa, la risoluzione del contratto.

5. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore di quanto eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

6. Nelle more del procedimento per la risoluzione del contratto, in caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio da parte dell'affidatario, l'Amministrazione Comunale può eseguire direttamente o far eseguire a terzi gli adempimenti disattesi e richiede all'impresa aggiudicataria il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborsodi oneri di carattere generale.

## *Art. 20*

### *Controversie*

1. Tutte le controversie sorte tra l'Amministrazione e l'aggiudicataria durante l'esecuzione del Contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Si stabilisce quale Foro competente quello di Trani.

*Art. 21*  
*Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe ed aliquote comunali.

*Art. 22*  
*Norma finale*

1. La gestione delle pratiche che risultino ancora non definite alla scadenza del contratto sarà proseguita dalla ditta aggiudicataria fino ad esaurimento delle stesse, e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza.

2. L'Amministrazione può prevedere un ulteriore differimento del termine di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di ritardo per cause non imputabili alla ditta, debitamente comprovate dalla medesima.